



SENT. 157/2020

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Luciano CALAMARO Presidente

Domenico GUZZI Consigliere

Luisa De PETRIS Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA I° Referendario- Rel.

Erika GUERRI I° Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 53489 del Registro di Segreteria,
promosso da

SALE COSIMO, nato ad Alghero il 7 maggio 1978

(SLZCSM78E07A192L), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Lai

(LAIMSM69P04B354N), con studio in Cagliari, via L. Alagon n. 1 (pec

avvocato.lai@pec.it) ed elettivamente domiciliato in Roma. V.le

Trastevere, n. 40 presso lo studio dell'Avv. Massimo Manzi,

contro

PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale della Corte
dei conti per la regione Sardegna;

PROCURA GENERALE della Corte dei conti, domiciliata in Roma, via
A. Baiamonti n. 25;

per l'annullamento o la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale della regione Sardegna n. 18 dell'8 febbraio 2018.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 18 giugno 2019, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Alessandra Carcani, la relatrice Primo Ref. Ilaria Annamaria Chesta, l'avv. Francesco Mele, per delega dell'avv. Lai, per l'appellante e il S.P.G. dott. Luigi D'Angelo.

Esaminati l'atto d'appello, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione in data 1° agosto 2017 il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha convenuto in giudizio il signor Cosimo Sale, per sentirlo condannare al risarcimento, in favore del Comune di Samatzai, del danno quantificato in euro 182.727,65, oltre alle somme dovute per rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

Con esposto n. 5989 del 6 ottobre 2016 il Segretario comunale del citato comune (unitamente al Sindaco, all'Istruttore Amministrativo-contabile del Servizio finanziario e al Revisore dei conti) aveva denunciato un danno a carico dell'ente, quantificato in € 179.625,71, verificatosi negli anni 2015 e 2016 e riconducibile ad operazioni anomale poste in essere nella gestione dei procedimenti di erogazione della spesa.

In data 6 ottobre 2016 la dottoressa C., Istruttore Amministrativo-

contabile del Settore finanziario, nel corso di una verifica dei soggetti beneficiari dei pagamenti sul sistema informatico Halley del Comune, rilevava che il signor Cosimo Sale, Responsabile del Servizio finanziario, e sua moglie C. C. risultavano destinatari di numerose corresponsioni negli anni 2015 e 2016.

A seguito degli approfondimenti svolti, il signor Sale, convocato al fine di fare chiarezza in ordine a tali insoliti bonifici, secondo quanto riferito nella segnalazione, aveva ammesso di aver effettuato indebiti versamenti sia sul conto corrente cointestato a sé medesimo e alla moglie, sia sul conto corrente personale. Con nota prot. 6286 del 18 ottobre 2016, il Sindaco del Comune di Samatzai trasmetteva ulteriore documentazione, tra cui copia dei pagamenti illecitamente disposti, per un importo complessivo di euro 179,745,71.

Dall'esame svolto nel corso dell'istruttoria sui singoli mandati sottoscritti dal Sale, abilitato alla firma e all'inoltro degli stessi in tesoreria, sarebbe emersa la difformità tra gli atti destinati a rimanere nella disponibilità dell'Ente e gli Ordinativi Informatici Locali (OIL) fatti pervenire al Banco di Sardegna ai fini dell'erogazione delle somme: nei primi, alla voce "creditore", venivano individuati soggetti che, viceversa, non comparivano alla voce "beneficiari" dei documenti bancari, nei quali il signor SALE ha indicato se stesso o il proprio coniuge quali persone titolate alla riscossione.

In relazione ai detti accadimenti l'ente locale aveva altresì dovuto sospendere ogni azione che potesse avere effetti sul bilancio di previsione 2016, a partire dal 7 ottobre e fino al 19 ottobre 2016. In

relazione a tale vicenda il signor Sale provvedeva ad effettuare un bonifico dell'importo di euro 20.000,00, a favore del Comune di Samatzai in data 21 ottobre 2016, con motivazione *“inizio restituzione per conto di Cosimo Sale”*.

All'esito dell'istruttoria la Procura erariale notificava all'odierno appellante dell'invito a dedurre, ai sensi dell'art. 67 del C.G.C.

Le deduzioni formulate dall'indagato, essenzialmente concernenti l'asserita sussistenza di una ludopatia che avrebbe determinato il venir meno della capacità volitiva e l'elemento soggettivo della condotta, non venivano ritenute idonee ad evitare la chiamata in giudizio.

La Procura regionale procedeva, quindi, alla notificazione dell'atto di citazione sostenendo che i gravissimi illeciti posti in essere dal dipendente comunale avevano determinato un pregiudizio erariale per il Comune di Samatzai, pari complessivamente a euro 159.745,71, per le condotte appropriate (al netto delle restituzioni) e ad euro 22.981,94 a titolo di danno da disservizio, causalmente riconducibile alla condotta dolosa del convenuto.

Le modalità di azione avrebbero inequivocabilmente evidenziato la connotazione dolosa della condotta tenuta dal dipendente, venuta alla luce solo a seguito di controlli sui pagamenti effettuali dall'ente locale.

La Procura regionale sottolineava che il signor Sale aveva immediatamente riconosciuto le responsabilità ascrittegli provvedendo, altresì, alla restituzione della somma di euro

20.000,00, a parziale ristoro di quanto indebitamente sottratto.

Il danno da disservizio, pari a euro 22.981,94, traeva origine dalla complessa attività di riordino resa necessaria, sul piano amministrativo e contabile, dalla confusione prodotta dall'azione con cui sono state alterate le ordinarie modalità di gestione finanziaria.

Il Giudice di primo grado, con la sentenza gravata, ha accolto la domanda attorea.

In particolare ha ritenuto che le modalità della condotta posta in essere deponessero per la sua connotazione dolosa emergente anche dal tentativo di occultare gli ammanchi; inoltre, pur dando conto delle certificazioni mediche prodotte dalla difesa del convenuto (della AOU di Sassari e della ASSL di Cagliari), e della perizia di parte a firma del professor M.G.C. dell'Università di Cagliari, che qualificava grave la ludopatia da cui era affetto il convenuto, reputava *“assolutamente inverosimile che il signor Sale fosse incapace di intendere e di volere”*, senza ritenere necessario disporre, al riguardo, una CTU, come richiesto dalla difesa.

Ciò in quanto le modalità della condotta illecita contestata e gli accorgimenti posti in essere dal signor Sale, per occultare le sottrazioni di somme nella documentazione contabile del comune e rendere estremamente difficoltosi eventuali controlli, evidenziavano l'oggettiva lucidità di azione.

Veniva ritenuta fondata altresì la domanda attorea con riguardo al *“danno da disservizio”*, quantificato in euro 22.981,94 e determinato dalle seguenti voci: a) euro 1.365,99 per lavoro straordinario

effettuato dal personale dipendente per la predisposizione degli atti da trasmettere alla Corte dei conti e al Tribunale di Cagliari; b) euro 19.520,00 per l'affidamento dell'incarico di supporto esterno al Servizio di contabilità finanziaria e bilancio; c) euro 2.095,95 per l'assunzione a tempo determinato e part time di un Istruttore direttivo amministrativo-contabile, cat. D, dal 3 novembre 2016 al 3 febbraio 2017.

In sintesi il convenuto è stato condannato al pagamento in favore del comune di Samatzai di euro 182.727,65 oltre rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dalla data dell'evento dannoso (ossia dalla data dell'ultimo mandato di pagamento) e fino alla pubblicazione della sentenza nonché interessi dalla data di detta pubblicazione e sino al soddisfacimento del credito.

Con atto di gravame in data 3 maggio 2018 il signor Sale ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe contestandone la ricostruzione in fatto e la motivazione per i seguenti motivi di diritto.

1. Sulle richiesta istruttorie.

Sulla richiesta istruttoria formulata in primo grado la motivazione sarebbe laconica. La richiesta viene reiterata sulla base delle ragioni che vengono esposte con riferimento alle singole censure mosse all'impugnata sentenza.

2.Sull'accertamento del dolo e sul concorso nella causazione del danno.

2.1 Sul mancato accertamento dello stato di incapacità.

La Corte territoriale avrebbe accolto pedissequamente e senza alcun vaglio critico la ricostruzione offerta dalla Procura regionale facendo discendere la sussistenza del dolo dalla sola disamina delle produzioni dell'accusa attestanti i mandati di pagamento alterati, senza procedere all'accertamento della concreta sussistenza dell'elemento soggettivo e senza valutare adeguatamente la condizione di incapacità di intendere e volere cagionata dallo stato psico-patologico patito, in cui versava il convenuto.

Nel delineato contesto il diniego di esperimento di consulenza tecnica, unico strumento per accertare gli aspetti clinici e psicologici rilevati in primo grado, avrebbe reso le ulteriori motivazioni della sentenza mere affermazioni apodittiche. Non sarebbe dato comprendere quale sia stato il parametro di riferimento cui il giudice territoriale abbia correlato il riferito giudizio di inverosimiglianza sulla capacità di intendere e volere, non rinvenendosi nella elaborazione scientifica sul punto il richiamato criterio valutativo.

Inoltre, le conclusioni dell'elaborato peritale sarebbero state travisate.

Il perito di parte, prof. C., avrebbe riferito di una compromissione della capacità di intendere e volere dovuta alla grave patologia di cui il signor Sale era affetto e che avrebbe abbracciato ogni sua condotta. Il tema del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, quale esimente dell'azione criminosa, sarebbe stato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, anche con riferimento alla ludopatia o gioco d'azzardo patologico, che l'appellante richiama

espressamente.

L'approccio tecnico medico improvvisato, quale quello asseritamente utilizzato dalla Sezione regionale, avrebbe condotto a concludere per uno stato di lucidità dell'appellante, che sarebbe però contraddetto dal suo comportamento.

Non potrebbe ritenersi effettivamente caratterizzata da particolare lucidità criminale la condotta con la quale il Sale ha fatto accreditare sul conto proprio e della propria famiglia le somme contestate, senza, peraltro, porle al riparo dall'aggressione dei creditori.

2.2. Sul concorso nell'aggravamento del danno degli organi di controllo.

Anche su questo punto le motivazioni rese dalla Corte territoriale risulterebbero superficiali e contraddittorie; non terrebbero conto di un aspetto decisivo ammesso dalla stessa Procura regionale.

La scoperta degli ammanchi sarebbe avvenuta in modo del tutto casuale e attraverso il semplice canale informatico Halley; ciò si porrebbe in contrasto con la motivazione della sentenza impugnata laddove è stata affermata l'estrema difficoltà di accertamento del sistema creato dal dipendente per operare bonifici in suo favore.

Qualora fossero stati eseguiti regolarmente tutti gli accertamenti ordinari, ivi compresa la verifica degli estratti conto bancari, sicuramente gli ammanchi sarebbero stati scoperti prima, con evidente minor danno per le casse comunali. I responsabili dei controlli comunali (Segretario comunale, revisore dei conti) dovrebbero quindi rispondere in solido del danno erariale.

L'appellante invoca la considerazione del loro contributo causale, ai sensi dell'art. 83, c. 2, c.g.c.. Risulterebbe, quindi, necessario acquisire tutta la documentazione relativa all'approvazione dei bilanci per gli anni 2015 e 2016.

3.Sul danno da disservizio.

L'appellante contesta l'addebitabilità di tutte le somme richieste a titolo di danno da disservizio. Sul lavoro straordinario e sull'assunzione dell'istruttore direttivo, il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare che, già a far data dal mese di ottobre 2016 il comune di Samatzai non gli avrebbe più corrisposto la retribuzione.

Non avrebbe, quindi, considerato che le attività sopra indicate rientrano nell'ordinaria competenza dell'ufficio finanziario comunale, il cui costo era ampiamente coperto dalle somme previste per la retribuzione dell'apposita figura in pianta organica e non erogate a seguito della sospensione e del suo licenziamento.

Poiché le somme non spese dal comune risulterebbero superiori rispetto a quelle impiegate per retribuire il lavoro straordinario al dipendente già in servizio, alcun danno sarebbe stato inferto alle casse comunali.

L'incarico di supporto esterno alla società H., inoltre, sarebbe stato confermato con determina di servizio n. 2 del 3 gennaio 2019 e riguarderebbe attività di ordinaria amministrazione che nulla avrebbero a che vedere con la necessità di accertamento dei fatti ovvero il riordino delle scritture amministrative e contabili. Ciò anche

in ragione del fatto che al momento del conferimento dell'incarico esterno, l'attività necessaria per la scoperta dei fatti contestati e per riordinare i conti del piccolo comune era già esaurita.

Peraltro, il danno non sarebbe ravvisabile, essendo ben superiore il risparmio di spesa derivante dalla mancata corresponsione della retribuzione, come sopra accennato.

4.Esercizio del potere di riduzione dell'addebito per assenza di capacità di volere.

L'appellante invoca l'esercizio del potere di riduzione dell'addebito in considerazione del concorso causale, per gli omessi controlli e per il risparmio di spesa indicato ai punti precedenti.

Inoltre, anche ove si escludesse la totale incapacità di intendere e volere, dovrebbe comunque riconoscersi uno stato psicologico grandemente scemato, avendo egli agito senza percepire appieno il disvalore delle proprie azioni e senza poter attivare, quindi, i freni inibitori.

Chiede, quindi, in via principale, la riforma della sentenza impugnata con assoluzione da ogni addebito per insussistenza della capacità di intendere e volere e, in via subordinata, la riduzione dell'importo di euro 22.981,94, o quello minore ritenuto di giustizia, richiesto a titolo di disutilità connessa al disservizio. Sempre in via subordinata invoca l'esercizio del potere riduttivo. In via istruttoria chiede l'espletamento di consulenza medico legale e l'acquisizione della documentazione contabile presso il Comune di Samtzai e le relazioni del revisore dei conti, relative agli anni 2015 e 2016.

In data 28 maggio 2019 la Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni replicando ai singoli motivi di appello e chiedendone il rigetto.

L'appellante ha depositato ulteriore memoria, in data 3 giugno 2019, con la quale ha insistito per l'integrale accoglimento dell'appello e allegando alla stessa, sub. docc. 1-5, documentazione attestante la restituzione delle somme oggetto della condanna al comune. Dette somme sarebbero state recuperate dal Sale *“contraendo, nei confronti di generosi amici e parente, un debito che impiegherà tutta la vita a saldare..”* rilevando, peraltro, che *“devono, pur in presenza di un integrale rimborso delle somme sottratte, confermarsi le censure mosse alla sentenza, nella parte in cui ha immotivatamente escluso l'incapacità dell'appellante e nella parte in cui ha rifiutato l'esercizio del potere di riduzione per il contributo causale alla produzione del danno dell'omesso controllo del Segretario comunale e del Revisore dei conti. Quantomeno al fine di stabilire la giustizia e la verità dei fatti”*.

Ha insistito, inoltre, affinché *“l'orgogliosa volontà personale di riscatto manifestata dal sig. Sale non (possa) comportare che possa essere assurdamente scaricato sullo stesso anche un presunto danno da disservizio”*.

All'odierna udienza l'avv. Francesco Mele ha evidenziato la necessità di considerazione della grave patologia di cui era affetto il Sale, in relazione alla valutazione dell'elemento soggettivo dell'illecito. Il Pubblico Ministero ha insistito per il rigetto dell'appello.

Al termine del dibattimento il Presidente ha dichiarato chiusa la

discussione e disposto il passaggio in decisione della causa.

Rilevato in

DIRITTO

L'appello è infondato e va rigettato.

I. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado rilevando l'erroneità della scelta di non disporre CTU per addivenire all'accertamento della prospettata incapacità di intendere e volere determinata dalla condizione patologica di ludopatia di cui il Sale versava.

Il motivo è infondato.

Come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità e contabile la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione; la sua funzione è limitata alla valutazione di fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere disposto per soddisfare finalità esclusivamente esplorative: in sintesi, la consulenza tecnica di ufficio non può valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate (Cass. 26 febbraio 2003 n. 2887).

Il diniego di esperimento di CTU, del resto, non può ritenersi sindacabile laddove il giudice abbia adeguatamente motivato la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa. Per l'effetto, *“quando il giudice disponga di*

elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere...” (Cass. sez. I, 29 novembre 2016, n.24284; Cass. 3 gennaio 2011, n. 72).

Nel caso di specie, come si evidenzierà nei punti seguenti, risulta che il Giudice territoriale abbia ampiamente motivato in ordine alla ritenuta non necessità di disporre la CTU; ragione per cui non è rilevabile la prospettata illegittimità della scelta compiuta.

II. Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la pronuncia impugnata in quanto la Corte territoriale non avrebbe provveduto all'accertamento della sollevata condizione di incapacità di intendere e di volere del Sale, pervenendo ad una valutazione di sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, in assoluta carenza dei suoi presupposti.

Il motivo è privo di fondamento giuridico.

Non è revocabile in dubbio che, con particolare riguardo al profilo della imputabilità della responsabilità penale, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha evidenziato che la ludopatia può integrare un disturbo della personalità o disturbo del controllo degli impulsi potenzialmente idoneo a sconfinare nella patologia e ad incidere, escludendola, sulla detta imputabilità, per il profilo della capacità di volere (Cassazione penale sez. VI, 10 maggio 2018, n.33463).

Nella misura in cui il disturbo della personalità registri una dipendenza dell'agente da situazioni e beni può tradursi in una

causa di esclusione dell'imputabilità là dove esso assuma connotati di intensità tali da escludere la capacità dell'agente di autodeterminarsi.

Si aggiunga che, secondo la richiamata giurisprudenza, il fatto illecito deve essere causalmente determinato da quello specifico disturbo mentale idoneo ad alterare il volere dell'autore della condotta illecita, restando fermo l'onere dell'interessato di dimostrare il carattere cogente nel singolo caso dell'impulso stesso (Cassazione penale sez. VI, 10 maggio 2018, n.33463; Sez. 6, n. 18458 del 05 aprile 2012).

Va peraltro rilevato che i numerosi riferimenti contenuti nell'atto di appello agli orientamenti della giurisprudenza penale in materia di imputabilità non si attagliano alla fattispecie di responsabilità amministrativa per cui è causa.

Come correttamente posto in rilievo dalla Procura generale nelle rassegnate conclusioni, le regole probatorie che disciplinano il processo penale e quello contabile sono nettamente distinte (Cass. civ., SS.UU., 21 maggio 2019, n. 13661; Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576 e ord. 27 settembre 2008, n. 23197).

Per quanto concerne i limiti alla capacità di intendere e volere, in relazione alle condotte rilevanti ai fini della responsabilità civile e amministrativa, la Corte di cassazione, in sede civile, ha avuto modo di rilevare che *“la forte spinta al gioco d'azzardo, anche ammesso che abbia assunto dimensioni patologiche, non può giustificare l'appropriazione del danaro ...trattandosi di comportamento autonomo*

rispetto all'impulso a giocare d'azzardo, pur se finalizzato a soddisfare questa esigenza..." (Cassazione civile sez. lav., 5 dicembre 2018 n.31483; Cassazione civile sez. lav., 21 marzo 2008, n.7650).

Nella cornice giurisprudenziale sopra tratteggiata rileva il Collegio come difetti negli argomenti difensivi portati dall'appellante, la dimostrazione della cogenza del disturbo tale da escludere ogni sua volontà in relazione alle singole ripetute condotte appropriate a lui contestate e, soprattutto, la prova della insussistenza del nesso causale tra il preteso impulso patologico e la condotta posta in essere.

Le condotte appropriate illecite del danaro avvennero non in una, ma in ripetute occasioni, nel corso di un ampio lasso di tempo, sicchè si sarebbe dovuto dimostrare, e ciò non è avvenuto, che in ciascuna di esse l'odierno appellante abbia agito sotto un'irrefrenabile spinta a delinquere.

Detta correlazione non è ravvisabile allo stato degli atti.

Tutte le risultanze mediche e gli approfondimenti diagnostici effettuati, infatti, risalgono a periodo successivo alla commissione dei fatti di causa, per cui non configurano dimostrazione della preesistenza della patologia, in concomitanza con i fatti illeciti (Cass. pen. sez. II, 13 ottobre 2016, n. 44659)

La sentenza di primo grado è immune da censura laddove pone in rilievo che anche nel caso in cui l'attività di gioco e scommessa avesse causato il comportamento compulsivo, tuttavia resterebbe indimostrata una diretta rilevanza della patologia sull'attività di

procacciamento del danaro attuata *“in modo reiterato e nel corso di molti mesi, attraverso un meccanismo complesso, che non ha determinato una immediata acquisizione del denaro pubblico ma era tale da richiedere un certo lasso di tempo per ottenere la materiale disponibilità delle somme sottratte”*.

Come visto, la condotta illecita dell'attuale appellante si è caratterizzata per l'appropriazione, abilmente preordinata ed organizzata, di somme di denaro senza che sia stata dimostrata la diretta consecutività della condotta ingannevole e il gioco d'azzardo.

La sentenza sul punto va quindi integralmente confermata. Va rilevato che, in sede esecutiva, dovranno essere considerati, in scomputo, i versamenti effettuati dal Sale nelle more dello svolgimento del giudizio di appello (docc. 2, 3, 4, 5 allegati alla memoria in data 3 giugno 2019).

III. Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura la pronuncia di primo grado per non aver disposto una riduzione del danno alla luce del *“concorso nell'aggravamento del danno degli organi di controllo”*, ovvero del Segretario comunale e del Revisore dei conti.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

Nella fattispecie la condotta appropriativa del Sale è stata caratterizzata da artifici nella predisposizione dei mandati di pagamento oggetto di contestazione tali da determinare un'alterazione difficilmente rilevabile, da parte degli organi di controllo interno, nell'ambito delle verifiche ordinariamente condotte sull'attività di competenza del responsabile del servizio finanziario

dell'ente, posizione dal medesimo rivestita.

L'appellante ha, infatti, provveduto a modificare l'intestazione dei mandati trasmessi alla banca (indicando quali beneficiari se stesso e la moglie) rispetto a quelli custoditi presso l'amministrazione.

Le modalità di azione, oltre a deporre, in maniera univoca, per la connotazione dolosa della condotta, si sono tradotte in artifici contabili non rilevabili nell'esercizio degli ordinari controlli, risultando l'intestazione dei mandati del tutto plausibile, l'indicazione di motivazioni abitualmente in uso e l'imputazione dei pagamenti in conto residui di esercizi anche risalenti nel tempo.

Non risulta essere stata contestata dall'appellante la ricostruzione normativa fornita dal giudice di primo grado, secondo la quale, *“ai sensi del disposto di cui al d.lgs. n. 267 del 2000 e alla luce del quadro regolamentare del Comune di Samatzai (Regolamento di contabilità e Regolamento sui controlli interni) l'attività di controllo che ordinariamente il Segretario comunale e il Revisore dei conti sono tenuti a porre in essere si sostanzia in controlli periodici sui principali documenti contabili e in controlli “a campione” su singoli atti o procedimenti”* non consentendo un esame di dettaglio di ogni singolo provvedimento o documento contabile, vieppiù allorquando ricadente nella sfera di attribuzioni dal responsabile del servizio finanziario.

Appare, quindi, del tutto esente dai vizi contestati la decisione del giudice di primo grado che evidenzia l'estrema difficoltà nella individuazione e scoperta degli artifici proprio perché *“il soggetto che operava in modo illecito sul sistema non solo era il dominus della fase*

di liquidazione della spesa, ma aveva provveduto a redarre la relativa documentazione in modo tale da ostacolare eventuali controlli”.

Nè pare, in tal senso, modificare la richiamata ricostruzione l'elemento addotto dall'appellante, secondo il quale trimestralmente la Banca tesoriera avrebbe fatto pervenire all'ente gli estratti dei movimenti bancari dai quali risultavano i beneficiari dei pagamenti. Anche tali documenti, come ovvio in considerazione del ruolo di responsabile del servizio finanziario, confluivano naturalmente e in primo luogo presso l'ufficio del Sale, il quale avrebbe dovuto garantire lo svolgimento delle verifiche sui documenti contabili che competevano al servizio al quale era preposto, mentre, in realtà, si adoperava per occultare le condotte appropriative che poneva in essere in grave danno per l'ente di appartenenza.

Il motivo va quindi respinto.

IV. L'appellante censura altresì il capo della sentenza che ha disposto la sua condanna al risarcimento del danno da disservizio, complessivamente accertato dal primo giudice nella misura di euro 22.981,44, in quanto non terrebbe conto della necessaria *compensatio lucri cum damno* derivante dalla circostanza che, in seguito alla sospensione e del licenziamento e, comunque, a partire dall'ottobre e novembre 2016, non è stato retribuito. Quanto alla spesa sostenuta per l'affidamento dell'incarico di supporto esterno al servizio di contabilità finanziaria e bilancio, rileva che l'ammanco stesso riguarderebbe attività di ordinaria amministrazione.

La doglianza è infondata.

Il principio della *compensatio lucri cum damno*, introdotto nella disciplina della responsabilità amministrativa per danno all'erario dall'art. 1, comma 1 *bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, presuppone che il vantaggio sia riconducibile in termini causali alla medesima condotta di danno, il che, sotto il profilo fattuale, non è certo configurabile nel caso in esame (Corte dei conti, Sez. II, 13 aprile 2018, n. 245); difetta, in altri termini, in fattispecie, l'identità (soggettiva e oggettiva) del fatto generatore (Corte dei conti, II App., sent. n. 536/2018; III app., n. 396/2016; id. Sez. I, n. 280/2017).

Va, altresì, rilevato che, posta l'incontestata, mirata ed illecita alterazione di un considerevole numero di documenti contabili, che hanno prodotto gravi ammanchi nelle casse comunali, si rendeva ineludibile provvedere all'attenta e minuziosa ricostruzione di tutte le scritture contabili e al riordino della documentazione di spesa, con evidente aggravio per l'*agere* pubblico.

La scelta dell'affidamento dell'incarico di supporto al servizio di contabilità finanziaria e bilancio, va collocato nell'ambito del descritto contesto, tenendo conto della straordinarietà della situazione venuta a crearsi nell'ente locale, di piccole dimensioni, e, in particolare, nell'ufficio del responsabile del servizio finanziario, alla stregua della consumata condotta e del suo allontanamento dall'ufficio.

Ad analoghe esigenze di riordino della documentazione, fatta oggetto di gravi alterazioni e falsificazioni da parte dell'appellante, e alla necessaria prosecuzione dell'attività propria dell'ufficio del

responsabile del servizio finanziario, risponde la spesa resasi necessaria per il lavoro straordinario del personale in servizio e l'assunzione dell'istruttore direttivo part time, in assenza del titolare dell'ufficio comunale sul quale incombono specifiche e complesse competenze, il cui assolvimento si appalesa necessario per consentire la fisiologica prosecuzione dell'attività amministrative dell'ente.

L'appello va, quindi, respinto, anche per la componente della condanna per danno da disservizio con integrale conferma della sentenza di primo grado.

Le spese di giudizio sono poste a carico dell'appellante, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, reietta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, respinge l'appello con integrale conferma della sentenza di primo grado.

Le spese di giudizio sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate nella misura di euro 128,00 (centoventotto/00).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019.

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta)

(dott. Luciano Calamaro)

F.TA DIGITALMENTE

F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il

25 GIU. 2020

La Dirigente

(Dott.ssa Sabina Rago)

F.TA DIGITALMENTE

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(Luciano Calamaro)

F.TO DIGITALMENTE

Depositato in Segreteria il 25 GIU. 2020

Il Dirigente

(dott.ssa Sabina Rago)

F.TO DIGITALMENTE

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 25 GIU. 2020

Il Dirigente

(dott.ssa Sabina Rago)

Sentenza corretta con Decreto n. 2/2021 depositato presso questa Segreteria il 1°/07/2021 come segue: la sentenza n. 157/2020 di questa Sezione è rettificata laddove (pag.2), riferendosi alla impugnata sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, la indica con il n. 18, anziché 19. In relazione a ciò, il testo corretto della citata pronuncia della Sezione Sardegna è il seguente: "sentenza della Sezione giurisdizionale della regione Sardegna n. 19 dell'8 febbraio 2018".

Roma, 01 LUG. 2021

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

Firmato digitalmente